ISTITUZIONE DEL RUOLO IN SOPRANNUMERO DEI MAESTRI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI E NORME PER LA COPERTURA DEI POSTI RELATIVI

Art. 3

Al maestro del ruolo in soprannumero spettano lo stipendio iniziale e tutti gli altri assegni e le indennita' previste per il grado di maestro straordinario di prima nomina, con diritto agli aumenti di stipendio nel grado.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1955, non più in vigore dal 6 giugno 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi
Estremi	Legge 27 novembre 1954, n. 1170
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-in-soprannumero-dei-maestri-delle-scuole/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it